

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 146/40/2011**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello del contribuente si limita all'importo di € 5.152,79 ed è meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione prodotta si evince chiaramente che il contribuente ha sempre applicato il differimento del termine di versamento dell'IVA previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 100/98 e che così ha operato anche relativamente al versamento di € 5.152,79 indicando correttamente codice e anno di riferimento come da istruzioni ministeriali.

L'eccezione dell'Ufficio che l'opzione ha validità solo per un anno e deve essere rinnovata ogni anno, viene superata dal comportamento concludente del contribuente. In caso contrario ed in applicazione della sentenza di primo grado, lo stesso sarebbe stato tenuto a versare due volte lo stesso importo con evidente duplicazione dell'imposta.

**P.Q.M.**

La commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.